

Compravendita internazionale e Convenzione di Vienna


di Barbara Klett*

“La compravendita di beni mobili (beni di largo consumo, beni strumentali, macchinari, ecc.) tra due imprese residenti in due paesi diversi rappresenta senz'altro la tipologia di rapporto contrattuale più diffusa negli scambi internazionali. Essa comporta per gli operatori una serie di difficoltà ed incertezze relative alla determinazione della legge applicabile al contratto in questione. La comunità internazionale, attraverso l'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), ha cercato di trovare una soluzione per offrire alle parti contraenti un quadro di riferimento uniforme che superi le differenze di legislazione e favorisca una maggiore certezza.”

Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale

La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, anche chiamata CISG, da United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) è applicabile a tutti i contratti conclusi tra commercianti con sede in Stati differenti, a condizione che le rispettive sedi si trovino sul territorio di uno Stato firmatario o che, in alternativa, le regole di diritto internazionale privato prevedano l'applicazione del diritto di un tale Stato. La Convenzione di Vienna è composta da 101 articoli ed è entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1988 e per la Svizzera il 1° marzo 1991.

Detta Convenzione, che è stata sottoscritta da Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse e con diverso grado di sviluppo, presenta una caratteristica importante che la contraddistingue rispetto ad altre convenzioni: essa costituisce, infatti, la legge nazionale applicata alla vendita internazionale di beni mobili per gli Stati che vi hanno aderito. I tribunali nazionali degli Stati firmatari sono dunque tenuti ad applicarla quando sorge una controversia tra una parte con sede nello Stato giudicante e una parte con sede all'estero.



La compravendita di immobili per uso personale, familiare e domestico, non soggiacciono alla Convenzione di Vienna.

Caratteristiche e contenuti della Convenzione di Vienna

La Convenzione di Vienna ha cercato di raggiungere un compromesso tra sistemi giuridici diversi (quelli di Civil law e quelli di Common law, modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone) al fine di offrire un quadro giuridico universalmente riconosciuto e applicabile alla compravendita internazionale.

Il diritto di compravendita contenuto nella Convenzione di Vienna disciplina esclusivamente i criteri per la stipulazione dei contratti di compravendita, oltre ai diritti e agli obblighi per venditore e acquirente da essi risultanti. Tale diritto definisce i concetti di offerta, accettazione, fornitura e fornitura ritardata, garanzia e risarcimento in caso di violazione del contratto. Il diritto di compravendita della Convenzione di Vienna stabilisce espressamente che la determinazione della validità del contratto in esame nonché i suoi effetti sulla proprietà della merce venduta non sono disciplinati dalla Convenzione, bensì dal diritto nazionale concordato o da applicare. Per questi due aspetti fa dunque stato il diritto nazionale applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato. In particolare la Convenzione di Vienna regola le seguenti istituzioni:

- conclusione del contratto: offerta, accettazione, revoca;
- modifica, scioglimento del contratto, violazione del contratto;
- obblighi del venditore e obblighi del compratore;
- fornitura delle merci e consegna dei documenti;
- conformità delle merci, modalità di controllo e di reclamo, diritti o pretese in caso di vizio di conformità;
- pagamento del prezzo, modalità, vizi;
- trasferimento dei rischi da venditore a compratore;
- conservazione delle merci in caso di tardata accettazione;
- diritti del compratore in caso di violazione del contratto da parte del venditore;
- diritti del venditore in caso di violazione del contratto da parte del compratore;
- liberazione da responsabilità in caso di inadempienza;
- effetti dello scioglimento del contratto.

Ambito di applicazione della Convenzione di Vienna

La Convenzione di Vienna si applica alle vendite internazionali, quando cioè le due parti contraenti (non consumatrici) in una compravendita di beni mobili risiedono in paesi diversi. I contratti di compravendita tra parti contraenti dello stesso paese saranno pertanto, viceversa, disciplinati dalle norme nazionali.

La Convenzione di Vienna trova direttamente applicazione anche nel caso in cui ciò non venga esplicitamente stipulato contrattualmente. Ciò significa che se l'esportatore svizzero conclude un contratto con un acquirente estero residente in un paese che ha aderito alla Convenzione di Vienna, non è necessario che nel contratto di compravendita le parti stabiliscano esplicitamente l'applicazione della Convenzione di Vienna. Quest'ultima viene applicata in maniera per così dire "automatica".

Le normative della Convenzione di Vienna sono considerate diritto nazionale applicabile in caso di contratti internazionali tra Stati ad essa aderenti. Ciò significa che qualora il contraente italiano e quello svizzero abbiano concordato l'applicabilità del diritto italiano, troverà applicazione il diritto della Convenzione di Vienna, salvo ove espressamente escluso.

Nel caso in cui l'importatore estero risieda in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione, quest'ultima si applicherà solo se le norme di diritto internazionale privato di tale Stato consentono l'applicazione della legge di un paese contraente. Va comunque rilevato il carattere dispositivo delle norme della Convenzione di Vienna: le parti possono, infatti, stabilire di escluderne totalmente l'applicazione oppure di derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni, modificandone gli effetti. Ciò deve avvenire in modo chiaro ed esplicito.



La Convenzione di Vienna non disciplina la vendita di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e aeromobili.

Istituti non disciplinati dalla Convenzione di Vienna

Gli istituti non disciplinati dalla Convenzione e che rimangono perciò regolati dalle norme nazionali dei singoli Stati sono i seguenti:

- la vendita per uso personale, familiare e domestico;
- la vendita di beni all'asta, di valori mobiliari, di titoli di credito e di denaro;
- la vendita di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e aeromobili;
- la validità del contratto e delle singole clausole;
- gli effetti prodotti dal contratto sul trasferimento della proprietà delle merci;
- la responsabilità del venditore per morte o lesioni corporali causate dalla merce a una persona;
- le garanzie in caso di mancato pagamento.

Contratto di compravendita e non di servizio

La Convenzione di Vienna trova applicazione nei contratti di compravendita di merci intese come beni mobili e non si applica alle prestazioni di servizi ed agli appalti. Nella Convenzione di Vienna si assiste tuttavia ad un ampliamento del concetto comune di vendita, il quale comprende «i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione».

Sono inoltre esclusi dall'applicazione della Convenzione i «contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi». Riassumendo, si considerano vendite i contratti di consegna di beni da fabbricare o produrre, a meno che il contraente che commissiona i beni non si impegni a consegnare una parte essenziale



Il Castello del belvedere a Vienna. Nella capitale austriaca l'11 aprile 1980 venne siglata la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, anche chiamata CISG, da United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

dei materiali per tale fabbricazione o produzione. Inoltre, la Convenzione non si applica ai contratti nei quali l'obbligazione preponderante della parte che consegna i beni consiste nella fornitura di mano d'opera o di altri servizi.

Casistica riguardante l'ambito di applicazione

- Impresa francese vende in Svizzera macchine da imballaggio. Il contratto prevede l'applicazione del diritto svizzero:

Se le parti contraenti intendono in tal modo escludere l'applicabilità della Convenzione di Vienna, il loro ragionamento è errato! La clausola contrattuale che prevede l'applicazione del diritto svizzero giustifica per l'appunto l'applicabilità della Convenzione di Vienna. La particolarità essenziale della Convenzione di Vienna è, infatti, quella di valere come diritto nazionale applicabile in caso di contratti internazionali tra Stati a essa aderenti. Essa forma parte integrante del diritto nazionale dei singoli Stati firmatari. Al contratto in questione, perciò, è applicabile senza deroga alcuna la Convenzione di Vienna. L'applicabilità della Convenzione di Vienna può tuttavia essere esclusa dalle parti tramite la stipulazione di una clausola dal tenore seguente: *"Al presente contratto è unicamente applicabile il diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione di Vienna"*. L'onere della prova riguardante l'esclusione della Convenzione di Vienna incombe a colui il quale la asserisce.

- Impresa svizzera acquista tavoli da giardino da impresa britannica. Il contratto non prevede l'applicazione di alcun diritto in particolare:

Anche questo contratto è di natura internazionale. Le parti non hanno stipulato l'applicazione di nessun diritto in particolare. A tuttora la Gran Bretagna non ha ratificato la Convenzione di Vienna.

Premesso che un giudice svizzero sia competente, egli dovrebbe specificare il diritto applicabile sulla base della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

- Impresa svizzera produttrice di bombole a gas per grill vende in Italia la propria merce. Alcune bombole si dimostrano difettose ed esplodono, provocando, tra le altre cose, danni a persone. Il contratto di compravendita non prevede l'applicazione di alcun diritto in particolare:

Il caso in questione concerne la responsabilità per danni alle persone. Entrambi gli Stati hanno ratificato la Convenzione di Vienna, per cui essa troverebbe di principio applicazione. Tuttavia, i danni alle persone non rientrano nell'ambito d'applicazione della stessa. Partendo dal presupposto che un giudice italiano sia competente, esso dovrebbe specificare il diritto applicabile sulla base delle norme di collisione italiane.

Conseguenze per gli operatori internazionali

L'applicazione "automatica" della Convenzione di Vienna impone alle imprese operanti a livello internazionale alcune attenzioni da non trascurare. In prima linea, le imprese coinvolte devono valutare le differenze tra le soluzioni prospettate dalla Convenzione di Vienna e quelle abitualmente vigenti in ambito prettamente nazionale, evitando di dare per scontata l'applicazione di principi generalmente accettati nelle vendite tra operatori interni.

È inoltre necessario tener ben presente che la Convenzione non disciplina tutti i problemi che possono sorgere nell'ambito di un accordo commerciale. Al contrario, essa lascia esplicitamente alcune materie alla disciplina delle rispettive leggi nazionali. Di conseguenza, occorre sottolineare che la Convenzione di Vienna non può essere considerata un testo normativo autosufficiente in grado di disciplinare tutti gli aspetti di un contratto di vendita.

È importante, pertanto, che le parti coinvolte prevedano da quale legge saranno regolati gli istituti non disciplinati dalla Convenzione.

Non disciplinando la Convenzione di Vienna tutti i problemi che possono presentarsi in una compravendita internazionale (salvo quelli relativi alla formazione del contratto e agli obblighi delle parti in causa) è opportuno quindi, anche nei casi di contratti tra contraenti di Stati aderenti alla Convenzione, provvedere sempre alla scelta della legge applicabile al contratto di vendita, al fine di concordare la normativa di riferimento per le materie non coperte dalla Convenzione.

*LL.M, Avvocato specialista FSA
responsabilità civile e diritto assicurativo
Partner nello studio legale e notarile
Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte, Lucerna
barbara.klett@krlaw.ch www.krlaw.ch